



COMUNE DI CATANIA

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PARTECIPATE

SEGRETERIA GENERALE

094

N. 114 Raccolta Categoria
 Ordinanza del Sindaco Classe
 N. 114 Protocollo
 Generale 14 MAG. 2010 Fascicolo

OGGETTO:

Disposizioni per una migliore fruizione delle
 aree pubbliche date in concessione per la
 somministrazione di alimenti e bevande nelle
 zone dove vige la limitazione al traffico
 veicolare

DIREZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PARTECIPATE

Il Compilatore

IL DIRETTORE
 (Rag. **Francesco Lipera**)

Visto:
 L'ASSESSORE AL RAMO

SEGRETERIA GENERALE

Pervenuta il

Visto:

RELATA DI NOTIFICA

Il giorno del mese di
 2010 ad istanza del Sindaco di
 Catania, io sottoscritto messo comunale
 dichiaro di avere notificato e dato copia della
 presente ordinanza a

e ciò per averne legale scienza e per ogni
 effetto di legge, consegnandola a mani

IL MESSO COMUNALE

Ordinanza del Sindaco

emessa il 14 MAG. 2010

Il Sindaco

Premesso che ormai da parecchi anni, nel quadro delle attività di promozione turistico-culturale della città ed in sinergia con il comparto della ristorazione, viene rilasciata la concessione di suolo pubblico ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande; Considerato che è intendimento dell'Amministrazione rilasciare la concessione di suolo pubblico, per tutto l'arco dell'anno, ai pubblici esercizi che insistono nelle zone a traffico limitato;

Richiamate le proprie Ordinanze di limitazione al traffico veicolare in diversi punti della città;

Richiamata l'Ordinanza n. 160 del 03/07/2009 con cui sono state impartite alcune indicazioni volte a migliorare lo stato di pulizia, tutelare la quiete pubblica, il riposo dei residenti ed il decoro delle aree del centro storico dove si svolgeva la manifestazione del "Caffè Concerto";

Preso atto del contenuto del codice etico di autoregolamentazione elaborato dalla Confcommercio e siglato in data 16/02/2010;

Richiamate le Ordinanze n. 711 del 03/11/2003 e n. 816 del 16/12/2003, relative alle emissioni sonore da parte dei pubblici esercizi;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n. 211 del 25/03/04, relativa al divieto di vendita d'asporto e di consumo di bevande in bottiglia nelle strade del centro;

Richiamato il D. lgs n. 285/92 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento di esecuzione;

Ritenuto quindi doversi procedere alla rimodulazione dell'Ordinanza n. 160 del 03/07/2009;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Viso il D.P.C.M. 01/03/91;
Visto il D.P.C.M. 14/11/97;
Viste le disposizioni della legge quadro n. 447 del 26/10/95;
Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16/04/99;
Vista la L. n. 94 del 15/07/09;

ORDINA

Ai gestori e/o titolari dei locali che sono in possesso di concessione di suolo pubblico per effettuare somministrazione di alimenti e bevande nelle zone della città dove vige la limitazione al traffico veicolare, di rispettare le seguenti prescrizioni:

- Art.1 Garantire il transito dei mezzi di soccorso, di vigilanza, dei diversamente abili e dei residenti, lasciando liberi almeno **3 metri** di carreggiata, se la strada è a senso unico, o **5 metri**, se la strada è a doppio senso di circolazione;
- Art.2 Garantire il libero ed incondizionato accesso dei residenti alle proprie abitazioni od ai garages, la piena fruibilità degli ingressi e delle vetrine degli altri esercizi commerciali, salvo espresso assenso di questi ultimi, nonché la piena disponibilità degli stalli riservati ai diversamente abili;
- Art.3 Utilizzare strutture di arredo urbano amovibili, non fissate in alcun modo al suolo e conformi alle indicazioni contenute nella delibera di G.M. n. 1355/02. In particolare, per la copertura potranno essere utilizzati ombrelloni, senza alcuna scritta pubblicitaria con la struttura in legno o in alluminio preverniciato; le eventuali separazioni o recinzioni effettuate con vasi e fioriere o con paraventi, nel rispetto delle tipologie indicate, dovranno essere tali da non impedire la visibilità di altre attività commerciali e dovranno consentire la visibilità interna/esterna;
- Art.4 Occupare il suolo pubblico nei seguenti orari:
- | | |
|---|--------------------------------|
| Dal 18° Ottobre al 14° Maggio da domenica a giovedì | dalle ore 20.00 alle ore 01.00 |
| Venerdì e Sabato e prefestivi | dalle ore 20.00 alle ore 02.00 |
| Dal 15° Maggio al 17° Ottobre | dalle ore 20.00 alle ore 02.00 |

Le attrezzature e gli elementi di arredo, dovranno essere rimossi dalle zone di concessione di suolo pubblico quotidianamente, al termine della fascia oraria di utilizzo.

Per lo smontaggio sono previsti 30 minuti di tolleranza; l'operazione deve essere svolta nel rispetto della quiete e del silenzio. Verranno sequestrati le attrezzature e gli elementi di arredo che si troveranno sul luogo fuori degli orari permessi.

- Art.5 Gli esercenti, esclusivamente nel periodo permesso che va dal 15° Maggio al 17 Ottobre, che intendono diffondere musica, all'esterno del locale, nell'area data in concessione devono essere in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Questura di Catania, che deve essere trasmessa alla Direzione Ecologia e devono rispettare i limiti imposti dall'Ordinanza Sindacale n.816 del 16/12/03 e precisamente :
- Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 **65 dB (A)**
 - Dalle ore 22:00 alle ore 00:30 **55 dB (A)**
- come da DPCM (Decreto Presidente Consiglio Ministri) 14/11/1997.

In ogni caso la diffusione sonora all'esterno deve cessare entro e non oltre le ore 00:30 di ogni giorno.

- Art.6 Rispettare all'interno dei locali, durante l'intero periodo di apertura, la disciplina dettata dal DPCM n. 215 del 16/04/1999. I gestori dei locali, che intendono diffondere musica all'interno, devono essere in possesso della relazione tecnica, rilasciata da un tecnico competente in acustica, così come previsto dal su indicato decreto. Inoltre, per evitare la diffusione sonora in ambiente esterno, le aperture dei locali devono rimanere sempre chiuse. In ogni caso, la diffusione sonora all'interno dei locali deve rispettare i valori limite degli ambienti abitativi imposti dal DPCM del 14/11/1997;
- Art.7 Rispettare l'Ordinanza n° 211 del 25/03/04 sul divieto di vendita da asporto di bevande in contenitori di vetro. I gestori sono tenuti alla mescita in contenitori mono uso delle bevande in bottiglie di vetro;
- Art. 8 Gli esercenti hanno l'obbligo di esporre, in modo visibile, all'ingresso dell'esercizio la concessione di suolo pubblico, ove sia apposta la marca da bollo da € 14,62 e la planimetria dalla quale si evinca chiaramente la forma, la dimensione, l'ubicazione ed i metri quadrati autorizzati. La Direzione Attività Produttive provvederà alla perimetrazione dell'area data in concessione con idonei elementi atti alla segnalazione, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 40 del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione. La superficie concessa dovrà essere assolutamente rispettata dall'esercente. Inoltre gli operatori dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili a mettere in sicurezza sia gli avventori che i dipendenti del pubblico esercizio.
- Art.9 Rispettare le disposizioni igienico-sanitarie, mantenendo nello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, il decoro igienico dei luoghi;
- Art.10 Collocare nelle aree assegnate ai concessionari apposito contenitore di dimensione massima di 100 lt., **mantenuto sempre chiuso con l'apposito coperchio**, al fine di prevenire l'abbandono dei rifiuti in strada da parte degli avventori, evitando in tal modo sporcizia e degrado;
- Art.11 Provvedere alla rimozione di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dall'attività, abbandonati nelle aree di pertinenza stessa, in modo che, all'orario di chiusura dell'esercizio, l'area assegnata o comunque antistante l'attività, risulti perfettamente pulita;
- Art.12 Raccogliere il vetro in modo differenziato, depositandolo nei cassonetti più vicini;
- Art.13 Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. E' vietato otturare scarichi pubblici o immettere oggetti che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque;
- Art.14 In considerazione di quanto previsto dall'art. 7 del D.lgs. 267/00 vengono previste le seguenti sanzioni:
gli esercenti che violeranno gli articoli 1-2-3-4-7-8-9-10-11-12-13 della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno puniti con la sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, e con le altre sanzioni accessorie previste nella presente ordinanza. I gestori che violeranno le disposizioni di cui all'art. 5 saranno puniti con la sanzione pecuniaria da € 516,46 a € 5.164,57, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della Legge 447/95. Ai gestori che violeranno le disposizioni di cui all'art. 6 sarà comminata la sanzione pecuniaria da € 258,43 a € 10.329,14, prevista dall'art. 10 comma 3 della Legge 447/1995 e con le altre sanzioni accessorie previste nella presente ordinanza. Ai gestori di Circoli privati e di Associazioni Culturali, cui, ai sensi del Decreto Ministero degli Interni n. 564/92, non è consentito svolgere attività di somministrazione all'esterno dei locali, qualora occupino abusivamente il suolo pubblico, sarà comminata la sanzione pecuniaria da € 516,53 a € 2.582,65 e la confisca delle attrezzature, come previsto dall'art. 22 della L.R. 28/99. Le

stesse sanzioni saranno applicate agli esercenti che occupano il suolo pubblico, senza il prescritto titolo concessorio.

Art. 15 Gli esercenti incorreranno, inoltre, nelle seguenti misure sanzionatorie accessorie:

- **undici giorni di sospensione** della concessione di suolo pubblico a seguito di violazioni di ognuna delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza, anche cumulabili
- **Revoca** della concessione di suolo pubblico per l'anno in corso e impossibilità di ottenere la concessione per l'anno successivo, nei casi di **recidiva ovvero più violazioni della stessa disposizione.**

La Polizia Municipale, l'ASP n. 3 di Catania e le Forze dell'Ordine per quanto di loro competenza, sono incaricati dell'esatta esecuzione delle norme della presente Ordinanza.

Notificare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all' ASP n. 3 di Catania, alla Polizia Municipale, alla Direzione Attività Produttive, alla Direzione Ecologia ed Ambiente, al Traffico Urbano ed alle Forze dell'Ordine.

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n.145 del 21/07/2006 , la n.82 del 16/7/2007 e la n. 160 del 03/07/2009.

Responsabili dell'esecuzione della presente ordinanza sono, ognuno per le proprie competenze, il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, il Direttore Attività Produttive e Partecipate e al Direttore del Traffico Urbano.

IL SINDACO
(Sen. Avv. Raffaele Stancanelli)